



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28/04/2022

OGGETTO: Recepimento L.R. n° 23/2021. Disposizioni ed indirizzi

L'anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di Aprile alle ore 15:30, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 26/04/2022, Prot. N. 12733, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
PERAZZETTI MATTEO	SI	SPACCO ARIANNA	SI
TRAVAGLINI LUCIA	SI	ROMANO ANTONIO	SI
DI GREGORIO MARCELLO	SI	GIOVANNOLI PAOLO	SI
VALLOREO MAURIZIO	--	MELCHIORRE ANTONIO	SI
RAPAGNETTA SIMONA	SI	LONGOVERDE PATRIZIA	SI
CARALLA ERNESTINA	--	PATRIZI MAURO	SI
PLEVANO ANTONIO	SI	CIAVATTELLA CATIA	SI
POLINESI FRANCESCO	SI	SERACINI STEFANO	SI
D'ANTEO LUCIO	SI		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Partecipa il Segretario Generale ZANATTA GIAN LUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Geom. PLEVANO ANTONIO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 15 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

In merito all'argomento relaziona l'Assessore all'Urbanistica Dott. Marcello Di Gregorio rappresentando che la giunta Comunale con delibera n° 53 del 18.03.2021 ha effettuato un atto deliberativo di proposta al Consiglio Comunale di recepimento della L.R. n° 23/2021 nonché ha fornito atti di indirizzo all'organo di gestione in merito all'esame delle pratiche edilizie riguardanti la realizzazione di case funerarie nel comune di Città Sant'Angelo, in particolare nella citata deliberazione di Giunta Comunale si disponeva che: " dall'analisi della giurisprudenza richiamata vi sia un obbligo per il comune di individuare e disciplinare, negli strumenti urbanistici comunali, le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie (art. 6, comma 6, della L.R. n. 41/2012) con la conseguenza che costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione l'assenza di una scelta comunale a riguardo e come, pertanto, le richieste pervenute o che potrebbero pervenire "medio tempore" in ordine ad eventuali procedimenti di permessi a costruire in deroga per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di case funerarie, non possano essere prese in considerazioni dal Consiglio Comunale e dovranno essere riproposte solo dopo la regolamentazione urbanistica che sarà effettuata dal Consiglio Comunale stesso;"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 10 Agosto 2012 recante "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

CONSIDERATO che detta Legge Regionale ha disciplinato dall'entrata in vigore della citata L.R. n° 41/2012 e fino al 02.12.2021 il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche ai principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni;

RICHIAMATO l'art. 37 della predetta L.R. 41/2012 intitolato "Casa funeraria" che disponeva:

- al comma 1) che la casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) osservazione del cadavere; b) trattamento conservativo; c) trattamenti di tanatocosmesi; d) custodia ed esposizione del cadavere; e) attività proprie delle strutture per il commiato.
- al comma 2 che, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le case funerarie devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- al comma 3 che l'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa;
- al comma 4 che le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali;

RICONOSCIUTO che le case funerarie di cui all'art. 37 della L.R. 41/2012 consentono ai dolenti di ricevere una pluralità di servizi connessi al decesso in un contesto appropriato e dotato di tutte le caratteristiche necessarie;

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale n° 23 del 29.11.2021 *pubblicata nel BURA 1 dicembre 2021, n. 190 Speciale ed entrata in vigore il 2 dicembre 2021 di modifiche alla L.R. n° 41/2021 che di seguito si riporta:*

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"g) casa funeraria: edificio indipendente (terratetto) dove assicurare le attivita' proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere;";

b) la lettera s) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"s) feretro: bara contenente il cadavere, gia' chiusa secondo le modalita' previste in relazione alla destinazione finale (inumazione, tumulazione o cremazione);";

c) la lettera cc) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

"cc) sala del commiato: luogo dove ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonche' esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato;".

2. All'articolo 6 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, e delle case funerarie;";

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle case funerarie di cui all'articolo 37, secondo le procedure di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160](#) (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie."

3. All'articolo 16 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il Direttore sanitario dell'Ospedale dove e' avvenuto il decesso puo' autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. In caso di decesso all'interno di una Struttura sanitaria (R.S.A., R.A.) l'autorizzazione sanitaria al trasferimento di salma puo' essere rilasciata dal Direttore medico della struttura; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio;";

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Su richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare di cui al comma 6 dell'articolo 10, il medico necroscopo puo' autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui e' avvenuto il decesso alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico necroscopo che, in tal caso, interviene anche prima delle quindici ore ovvero da altro medico, dipendente o convenzionato SSN (Medico di Medicina Generale, Medico di Continuita' Assistenziale, Medico del 118), nella piena responsabilita' di tale atto; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio."

4. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 41/2012 e' sostituito dal seguente:

"1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle sale del commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi

luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalita' indicate per le salme di cui al comma 6 dell'articolo 16."

5. L'articolo 36 della l.r. 41/2012 e' abrogato.

6. All'articolo 37 della l.r. 41/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. La casa funeraria e' la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione della salma e del cadavere;

e) attivita' proprie delle sale del commiato."

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La realizzazione e l'esercizio delle case funerarie sono soggetti al procedimento di cui al d.p.r. 160/2010. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie e' rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, in conformita' alle disposizioni della presente legge e successive disposizioni attuative, previa verifica della compatibilita' con le destinazioni d'uso previste nella zonizzazione degli strumenti urbanistici comunali vigenti e previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa."

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie e' necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili. Con deliberazione consiliare o con regolamento di polizia mortuaria, i Comuni possono individuare ulteriori ambiti del proprio territorio ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari motivi di carattere igienico-sanitario, ambientale, storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere la realizzazione di tali strutture. La deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale."

7. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 41/2012 e' sostituito dal seguente:

"3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00."

RILEVATA la necessita', in esecuzione della riferita legge regionale n° 23/2021, di individuare negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie dando atto, cosı̀ come espressamente previsto dalla citata L.R. n° 23/2021, **che la deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale;**

RITENUTO DOVER recepire le nuove disposizioni normative dettate dalla Regione Abruzzo per le case funerarie sia in termini di definizioni che di individuazione di aree ovvero di immobili dove limitare o escludere la realizzazione di tali strutture nella pianificazione urbanistica comunale vigente;

VISTO il vigente P.R.G., adottato dal Consiglio Comunale in data 20/03/1990 ed approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117 del 07/10/1993, esecutiva ai sensi di Legge e pubblicata sul B.U.R.A. in data 08/12/1993, nonch  la Variante al P.R.G. per attrezzature ricettive e produttive adottata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del

28/06/1996, esecutiva ai sensi di Legge, ed approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 05/05/1997 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 32/1999, esecutiva ai sensi di Legge;

VISTE le N.T.A. approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 45 del 05/10/2010 ed il R.E.C. approvato con Delibera di C.C. n. 30 del 11/04/2019;

CONSIDERATO CHE:

- in generale gli atti connessi alle scelte di natura urbanistica e di pianificazione comportano l'esercizio di poteri ampiamente discrezionali e di indirizzo politico-amministrativo, implicando valutazioni rimesse appunto all'organo politico, mentre le funzioni del responsabile del Settore rappresentano la mera attuazione/gestione di quegli indirizzi;

-la giunta comunale, quale organo di governo del Comune, in base agli artt.36 e 48 del tuel, compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del T.U. nelle funzioni degli organi di governo e non riservate al Consiglio o al Sindaco, e, oltre ad attuare gli indirizzi formulati dall'organo elettivo, svolge attività con finalità esecutiva, ma che implicano una valutazione di natura politico-amministrativa e, come tali, non spettanti alla dirigenza;

- con la delibera di Giunta Comunale n° 53/2021 di proponeva al Consiglio Comunale che le case funerarie **possono** essere collocate nelle zone piano regolatore comunale vigente normate dagli articoli 48 delle norme tecniche di attuazione per "zona per insediamenti produttivi esistenti confermati dal P.D.F o sottoposto a comparto", nonché nelle zone destinate a servizi pubblici normate dall'art. 29 delle n.t.a a condizione che comunque in dette aree siano rispettate le distanze minime e dei criteri;

-da un esame preliminare nelle aree del vigente PRG normate dall'art. 48 n.t.a. è fattibile la ubicazione realizzativa di case funerarie;

TENUTO CONTO CHE sia per i procedimenti di permessi a costruire in deroga in essere e sia per quelli che potrebbero essere presentati medio tempore il Consiglio di Stato con la sentenza n. 616 del 28 gennaio 2022, ha statuito che, nei casi di permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del Dpr. n. 380/2001, è esclusa l'operatività del silenzio-assenso di cui all'art. 20, comma 6, del Dpr. n. 380/2001, pur dopo le modifiche generali all'istituto apportate dalla novella del 2016, in considerazione della specialità del percorso procedurale che connota tale fattispecie, in cui si innesta una imprescindibile valutazione **ampiamente discrezionale** del Consiglio comunale in ordine all'interesse pubblico dell'intervento. Il permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14, del Dpr. n. 380/2001, è un istituto di carattere eccezionale rispetto all'ordinario titolo edilizio e rappresenta l'espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale. In particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l'interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l'interesse costruttivo. Invero, secondo la costante giurisprudenza amministrativa la formazione del silenzio-assenso postula la piena conformità dell'istanza alla normativa e alla strumentazione urbanistica ed edilizia di riferimento. Peraltro, i Giudici

precisano che a non diverse conclusioni deve giungersi per i permessi di costruire in deroga di cui al comma 1-bis del precitato art. 14, del Dpr. n. 380/2001 (e, prima, di cui all'art. 5, commi 9 e 14, del Dl. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2011, come interpretato autenticamente dall'art. 1, comma 271, della Legge n. 190/2014), i quali sono semplicemente una *species* della più ampia categoria dei permessi di costruire in deroga di cui al predetto art. 14;

EVIDENZIATO CHE il TAR L'Aquila con sentenza n. 519 del 19.11.2021 ha espressamente previsto quanto segue: *"Ciò posto, quanto al merito della questione, il Collegio non può peraltro esimersi dal rilevare che, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. n. 41 del 2012, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una casa funeraria, risulta necessaria la previa individuazione negli strumenti urbanistici locali di idonee aree ove collocare le case funerarie medesime (cfr. altresì art. 6, comma 6 della L.R. n. 41 del 2012 che nell'attribuire ai Comuni le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37 pone in capo agli stessi l'obbligo di individuare dette aree (come desumibile, sul piano della tecnica legislativa, dall'uso dell'indicativo deontico individuano che sottende l'imperatività della norma), tali non potendosi considerare le zone residenziali e, comunque, quelle del centro abitato. Costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione l'assenza di una scelta comunale al riguardo nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione. La perdurante inerzia del Comune non può comunque essere di ostacolo all'iniziativa economica privata tesa allo svolgimento delle attività di cui innanzi e lesiva dell'interesse generale a che dette attività siano svolte in luoghi adeguati, tant'è che la stessa legge regionale (cfr. art. 4 della L.R. n. 41 del 2021) prevede, con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, che in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla medesima legge, vengano attivati i poteri sostitutivi da parte Presidente della Giunta regionale. Costituisce quindi elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione l'assenza di una scelta comunale al riguardo nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione. La ratio legis di assicurare idonee aree ove svolgere le funzioni connesse alla gestione di una casa funeraria va ravvisata nella natura dell'attività in questione che, con tutta evidenza, non può qualificarsi in termini di attività propriamente commerciale, come invece va considerata l'attività funebre (soggetta a SCIA) ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.b) e dell'art. 35, comma 1 della L.R. n. 41 del 2012, trattandosi, invece, di un'attività (soggetta ad autorizzazione) che si svolge in un "luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere" (art. 2, comma 1 lett.g) ed art. 37, comma 1 della L.R. n. 41 del 2012). Le case funerarie, inoltre, "devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private" (art. 37, comma 1 della L.R. n. 41 del 2012)";*

VERIFICATO CHE dall'analisi della giurisprudenza richiamata vi sia un obbligo per il comune di individuare e disciplinare, negli strumenti urbanistici comunali, le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie (art. 6, comma 6, della L.R. n. 41/2012) con la conseguenza che costituisce elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione l'assenza di una

scelta comunale a riguardo e come, pertanto, le richieste pervenute o che potrebbero pervenire “medio tempore” in ordine ad eventuali procedimenti di permessi a costruire in deroga per il rilascio di autorizzazioni per l’apertura di case funerarie, non possano essere prese in considerazioni dal Consiglio Comunale e dovranno essere riproposte solo dopo la regolamentazione urbanistica che sarà effettuata dal Consiglio Comunale stesso;

ATTESO CHE:

- la pianificazione degli usi del territorio è esercizio di potere pienamente discrezionale del Comunale e in via residuale della Giunta Comunale ai sensi del Dlgs n° 267/2000;

- la Legge Regionale n° 62/2021, di modifica ed integrazione alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni), dopo il comma 7 dell’articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai titoli autorizzativi già rilasciati alla data del 2 dicembre 2021."

EVIDENZIATO CHE, alla luce di tutto quanto sopra indicato, i componenti della Giunta Comunale, a seguito di incontri e riunioni anche con l’organo di Presidenza del Consiglio, hanno inteso proporre al Consiglio Comunale, in esecuzione della citata legge regionale n° 23/2021, di individuare negli strumenti urbanistici locali le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie dando atto che la deliberazione consiliare non costituisce variante alla pianificazione urbanistica comunale;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267;
- il Testo Unico dell’Edilizia, emanato con D.P.R. n. 380/2001;
- lo Statuto Comunale;
- la D.G.R. n. 310/2018; la DGR 226/2019;
- la L.R. 41/2012, la L.R. 51/2013, la L.R. 17/2015, la L.R. n° 23/2021;
- il DPR n°160/2010, nonché il vigente REC;
- La delibera di Giunta Comunale n° 53 del 18.03.2022;

CON VOTI favorevoli 8, contrari n. 7 (Melchiorre, Ciavattella, Longoverde, Patrizi, Seracini, Spacco e D’Anteo) resi per alzata di mano da n. 15 consiglieri (assenti il Consigliere Caralla e l’assessore Valloro);

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ed in particolare il contenuto, richiamato “per relationem” nelle premesse, delle seguenti Sentenze dei giudici amministrativi:

- 1) n. 616 del 28 gennaio 2022 del Consiglio di Stato;
- 2) n. 519 del 19 novembre 2021 del T.A.R. Abruzzo - L’Aquila;

-di prendere atto e conseguentemente approvare il recepimento delle disposizioni dettate dall’art. 35 della L.R. n° 23/2021 ed in particolare:

A)- casa funeraria: edificio indipendente (terra-tetto) dove assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere.

B)- Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie è necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili;

-di approvare, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato e delle disposizioni impartite dalla Regione Abruzzo attraverso la L.R. n° 23/2021, la seguente regolamentazione per la realizzazione e limitazione di case funerarie sull'intero territorio comunale come di seguito riportato:

A)- casa funeraria: edificio indipendente (terra-tetto) dove assicurare le attività proprie delle sale del commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione della salma e del cadavere. Per edificio indipendente terra-tetto deve intendersi **una tipologia abitativa o di costruzione, indipendente e di unica proprietà appunto dal piano più basso, fino al tetto compresa area pertinenziale esterna**. In termini più tecnici, è costituita da **un'unica unità immobiliare che occupa tutto lo spazio edificabile di un singolo lotto**. Una casa indipendente, un capannone industriale-produttivo: tutto questo è cielo-terra. Al contrario, gli appartamenti su condominio, le palazzine con più unità abitative o capannoni artigianali-produttivi con più unità non possono definirsi tali.

B)- Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 800,00 da strutture sanitarie residenziali pubbliche o private e strutture socio-sanitarie residenziali. Le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di mt. 50 da cimiteri e crematori. Per le nuove aperture di case funerarie è necessario garantire almeno n. 12 posti auto di pertinenza oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili;

C)- Le case funerarie **possono** essere collocate nelle zone piano regolatore comunale vigente normate dagli articoli 48 delle norme tecniche di attuazione per "zona per insediamenti produttivi esistenti confermati dal P.D.F o sottoposto a comparto", nonché nelle zone destinate a servizi pubblici normate dall'art. 29 delle n.t.a a condizione che comunque in dette aree siano rispettate le distanze minime e criteri sopradetti;

D)-Le case funerarie **non possono** essere collocate all'interno delle zone del p.r.g. del centro storico (zona A), delle zone residenziali (B-C), -capo 3 delle n.t.a., nelle altre zone del prg e di zone di uso pubblico e di interesse generale -capo2 delle n.t.a del prg, ad eccezione delle "zone per insediamenti produttivi esistenti confermati dal P.D.F o sottoposto a comparto" normate, rispettivamente, dagli artt. 29 e 48 delle n.t.a;

E) Le case funerarie dovranno essere altresì rispettosi dei requisiti strutturali determinati dalla Regione Abruzzo mediante la DGR n° 310 del 10.05.2018 e delle procedure amministrative per apertura di attività previste con deliberazione DGR n° 226 del 06.05.2019;

F) Le case funerarie, nel rispetto della regolamentazione sopra citata, dovranno altresì garantire costantemente il rispetto della dignità, della riservatezza e della tutela degli utenti dei servizi funebri e del decoro urbano attraverso la realizzazione di barriere verdi continue di siepi-alberi di alto fusto e/o strutture del tipo "brise soleil" con altezza massima di mt. 3,00

lungo tutto il perimetro esterno del recinto prospiciente le viabilità pubbliche e/o di uso pubblico, da estendersi eventualmente, a giudizio insindacabile dell'Ente e/o della ASL di Pescara, anche sugli altri lati della recinzione nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Civile in materia di distanze dai confini tra costruzioni e piantagioni. L'attività infine dovrà costantemente garantire nel tempo i principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni;

-di stabilire che il Settore Tecnico Comunale per la realizzazione di case funerarie sia per le nuove richieste che per quelle in corso di approvazione dovrà rispettare nell'esame delle pratiche i criteri sopra stabiliti, stante anche stabilito nella Sentenza n. 616 del 28 gennaio 2022 del Consiglio di Stato, nella quale i Giudici affermano che, nei casi di permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del Dpr. n. 380/2001, è esclusa l'operatività del silenzio-assenso di cui all'art. 20, comma 6, del Dpr. n. 380/2001;

-di stabilire altresì di non accogliere istanze di permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del DPR n° 380/01, già presentate o che saranno presentate "medio tempore", in quanto per effetto del recepimento della L.R. n° 23/2021 e della regolamentazione effettuata dal Consiglio Comunale, dovranno essere proposte istanze in conformità a quanto adottato con la presente deliberazione, dando atto che dall'analisi della sentenza del T.A.R. Abruzzo – L'Aquila n. 519 del 19/11/2021, vi sia un obbligo per il comune di individuare e disciplinare, negli strumenti urbanistici comunali, le aree in cui limitare od escludere la realizzazione delle case funerarie (art. 6, comma 6, della L.R. n. 41/2012) con la conseguenza che costituisce elemento ostativo al rilascio di eventuali richieste di autorizzazione l'assenza di una scelta comunale a riguardo e come, pertanto, le richieste pervenute o che potrebbero pervenire "medio tempore" in ordine ad eventuali procedimenti di permessi a costruire in deroga per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di case funerarie, non possano essere prese in considerazioni dal Consiglio Comunale e dovranno essere riproposte solo dopo la regolamentazione urbanistica che sarà effettuata dal Consiglio Comunale stesso;

-di trasmettere il presente provvedimento ai Direttori Generali, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ai Direttori delle UU.OO. di Medicina legale delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, al Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, al Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria DPF009 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, per opportuna conoscenza sul procedimento di regolamentazione della realizzazione di nuove case funerarie sul territorio del Comune di Città Sant'Angelo;

-di prendere atto della Legge Regionale n° 62/2021 di modifica ed integrazione alla legge regionale 29 novembre 2021, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione del principio di leale collaborazione, disposizioni finanziarie in favore di Comuni abruzzesi ed altri enti e ulteriori disposizioni), dopo il comma 7 dell'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente: "7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai titoli autorizzativi già rilasciati alla data del 2 dicembre 2021."

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Geom. PLEVANO ANTONIO

Segretario Generale
ZANATTA GIAN LUIGI

i

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.